

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 13

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

PARTE SECONDA

CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 17

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

Articolo 18

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.

Articolo 19

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Articolo 20

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Articolo 21

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 22

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

PARTE TERZA

POLITICHE DELLA COMUNITÀ

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 24

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

Articolo 25

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO I

I LAVORATORI

Articolo 39

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 43

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

CAPO 3

I SERVIZI

Articolo 49

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

TITOLO XI

POLITICA SOCIALE ...

Articolo 141

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

SENTENZA DELLA CORTE

6 giugno 2000

«Libera circolazione delle persone - Accesso al lavoro - Attestato di bilinguismo rilasciato da un'amministrazione locale - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) - Regolamento (CEE) n. 1612/68»

Nel procedimento C-281/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Bolzano nella causa dinanzi ad esso pendente tra **Roman Angonese e Cassa di Risparmio di Bolzano SpA**, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e degli artt. 3, n. 1, e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

1.

Con ordinanza 8 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 23 luglio seguente, il Pretore di Bolzano ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39) e degli artt. 3, n. 1, e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento»).

2.

Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il signor Angonese e la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (in prosieguo: la «Cassa di Risparmio») quanto ad un requisito, posto da quest'ultima, per accedere ad un concorso di assunzione.

La normativa comunitaria

3.

L'art. 3, n. 1, del regolamento prevede quanto segue:

«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

- che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto».

4.

L'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento dispone:

«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

(...)

Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

La causa principale

5.

Il signor Angonese, cittadino italiano di lingua materna tedesca, residente nella provincia di Bolzano, si recava in Austria fra il 1993 e il 1997 al fine di proseguirvi gli studi. Nell'agosto 1997, in seguito ad un

bando pubblicato il 9 luglio 1997 nel quotidiano italiano *Dolomiten*, si candidava ad un concorso per un posto di lavoro presso la Cassa di Risparmio, istituto bancario privato di Bolzano.

6. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso figurava il possesso di un attestato di bilinguismo (italiano/tedesco) di tipo «B» (in prosieguo: l'«attestato»), richiesto nella provincia di Bolzano per l'accesso all'ex carriera di concetto nel pubblico impiego.
7. Dal fascicolo emerge che l'attestato è rilasciato da un'amministrazione pubblica della provincia di Bolzano al termine di un esame che si svolge unicamente in questa provincia. E' uso comune, per i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, munirsi, per ogni evenienza, dell'attestato ai fini della ricerca di un lavoro. Il conseguimento di tale attestato viene considerato come una tappa quasi obbligatoria di una normale formazione.
8. Il giudice a quo rilevava che il signor Angonese, benché non fosse in possesso dell'attestato, era perfettamente bilingue. Per l'ammissione al concorso di assunzione egli aveva allegato il suo diploma di maturità per geometri, certificati attestanti studi linguistici in inglese, sloveno e polacco, compiuti presso la Facoltà di filosofia dell'Università di Vienna, e aveva dichiarato che tra le sue esperienze lavorative figurava l'esercizio delle attività di geometra e di traduttore dal polacco in italiano.
9. Il 4 settembre 1997 la Cassa di Risparmio informava il signor Angonese che non avrebbe potuto partecipare al concorso perché non aveva prodotto l'attestato.
10. Il Pretore di Bolzano sottolinea che le persone che non risiedono nella provincia di Bolzano difficilmente possono ottenere l'attestato in tempo utile. Precisa che, nella specie, le domande di partecipazione al concorso dovevano essere presentate entro il 1° settembre 1997, vale a dire poco meno di due mesi dopo la pubblicazione del bando di concorso. Orbene, tra le prove scritte e le prove orali indette per il rilascio dell'attestato va osservato un termine di almeno 30 giorni ed ogni anno si tiene un numero limitato di sessioni d'esame.
11. Il requisito relativo al conseguimento dell'attestato posto dalla Cassa di Risparmio si basava sull'art. 19 del contratto collettivo nazionale delle casse di risparmio 19 dicembre 1994 (in prosieguo: il «contratto collettivo»), il quale stabilisce:
«E' in facoltà dell'Azienda stabilire se l'assunzione del personale indicato ai nn. 1 e 2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 21, debba avvenire mediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri selettivi aziendali stabiliti.
Spetta all'azienda di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi interni, di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al primo comma (...)».
12. Pur riconoscendo alla Cassa di Risparmio la facoltà di scegliere i propri futuri collaboratori fra persone perfettamente bilingui, il signor Angonese denunciava l'illiceità della clausola relativa al possesso obbligatorio dell'attestato, che egli considerava in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 48 del Trattato.
13. Il signor Angonese chiedeva che detta clausola venisse dichiarata nulla e che la Cassa di Risparmio fosse condannata al risarcimento del danno da lui subito per la perdita di un'opportunità e al rimborso delle spese giudiziarie sostenute.
14. Secondo il giudice a quo l'obbligo del possesso dell'attestato per comprovare le cognizioni linguistiche può, in contrasto con il diritto comunitario, svantaggiare i candidati al posto di lavoro che non risiedono a Bolzano, e, nella specie, ha potuto danneggiare il signor Angonese, che aveva soggiornato durevolmente in un altro Stato membro per proseguirvi gli studi. Detto organo giurisdizionale rileva, inoltre, che l'obbligo di

cui trattasi, se di per sé fosse considerato in contrasto con il diritto comunitario, sarebbe nullo in diritto italiano.

La questione pregiudiziale

15. Di conseguenza, il Pretore di Bolzano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se possa considerarsi compatibile con gli artt. 48, nn. 1, 2, 3, del Trattato CE e 3, n. 1, nonché 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68, la subordinazione della partecipazione al concorso per la copertura di posti di lavoro presso impresa di diritto privato al possesso di certificato ufficiale di conoscenza di lingue locali rilasciato da una sola pubblica amministrazione di un solo Stato membro presso un'unica sede di esame (nella specie a Bolzano) ed in esito ad una procedura di durata non indifferente (nella specie, è previsto intervallo minimo tra prova scritta e prova orale di non meno 30 giorni)».
16. Prima di esaminare la questione sollevata dal Pretore di Bolzano occorre rilevare che sono state presentate osservazioni sulla pertinenza della questione per la soluzione della causa principale e sulla competenza della Corte per risolverla.
17. Secondo il governo italiano e la Cassa di Risparmio, essendo il signor Angonese considerato residente nella provincia di Bolzano dalla sua nascita, la questione sollevata è artificiosa e non riguarderebbe il diritto comunitario.
18. Al riguardo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono chiamati a risolvere la controversia e devono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto da parte di quest'ultima di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (v., segnatamente, sentenza 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour, Racc. pag. I-2055, punto 21).
19. Orbene, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei punti della motivazione dell'ordinanza di rinvio, menzionati al punto 14 della presente sentenza, non risulta manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale.
20. Si deve quindi risolvere la questione sollevata.
21. Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 48 del Trattato e gli artt. 3 e 7 del regolamento ostino a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, quale l'attestato, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.
22. Per quanto riguarda la rilevanza del regolamento, occorre osservare che il suo art. 3, n. 1, riguarda unicamente disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o prassi amministrative degli Stati membri. Non è quindi pertinente nell'ambito dell'esame della liceità di un obbligo che non trova la sua origine in siffatte disposizioni o prassi.
23. Quanto all'art. 7 del regolamento, la Cassa di Risparmio fa valere che l'obbligo di possedere l'attestato non discende da un contratto collettivo o individuale di lavoro, di modo che non rileva l'esame della liceità di detto obbligo con riguardo a detto articolo.
- 24.

Il signor Angonese nonché la Commissione sostengono, invece, che l'art. 19 del contratto collettivo consente ad imprese bancarie d'includere criteri di selezione discriminatori, quali l'attestato, e che tale articolo viola l'art. 7, n. 4, del regolamento.

25. Si deve constatare che l'art. 19 del contratto collettivo autorizza le aziende considerate a fissare le condizioni e le modalità dei concorsi, nonché i criteri di assunzione.
26. Tuttavia, una disposizione del genere non autorizza né espressamente né implicitamente le aziende considerate ad adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri che siano in contrasto con l'art. 7 del regolamento.
27. Ne consegue che siffatta disposizione non costituisce di per sé una violazione dell'art. 7 del regolamento e non produce effetti sulla liceità, con riguardo allo stesso regolamento, di un obbligo quale quello stabilito dalla Cassa di Risparmio.
28. Stando così le cose, si deve esaminare la questione unicamente con riguardo all'art. 48 del Trattato.
29. In forza dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
30. Va rilevato, anzitutto, che il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 48 del Trattato è formulato in termini generali e non è rivolto in modo particolare agli Stati membri.
31. La Corte ha così considerato che il divieto delle discriminazioni basate sulla cittadinanza riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma anche le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi (v. sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 17).
32. La Corte, infatti, ha considerato che l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica (v. citata sentenza Walrave e Koch, punto 18, e sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 83).
33. La Corte ha sottolineato che, essendo le condizioni di lavoro nei vari Stati membri disciplinate talvolta da norme di natura legislativa o regolamentare, talvolta da contratti ed altri atti stipulati o emessi da privati, una limitazione del divieto della discriminazione basata sulla cittadinanza agli atti della pubblica autorità rischierebbe di creare disparità nella sua applicazione (v. citate sentenze Walrave e Koch, punto 19, e Bosman e a., punto 84).
34. La Corte ha del pari considerato che la circostanza che determinate disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al tempo stesso, vengano attribuiti dei diritti ai singoli interessati all'osservanza degli obblighi così precisati (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punto 31). La Corte ha così concluso, quanto ad una disposizione del Trattato avente naturaimperativa, che il divieto di discriminazione riguarda del pari tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato, come pure i contratti fra privati (v. citata sentenza Defrenne, punto 39).
35. Siffatta considerazione deve, a fortiori, valere per l'art. 48 del Trattato, il quale enuncia una libertà fondamentale e costituisce una specifica applicazione del divieto generale di discriminazione enunciato nell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE). Al riguardo, esso mira a garantire, al pari dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti con gli artt. 136 CE - 143 CE), un trattamento non discriminatorio nel mercato del lavoro.

36. Si deve quindi considerare che il divieto della discriminazione in base alla cittadinanza, enunciato dall'art. 48 del Trattato, si applica anche ai privati.
37. Occorre esaminare così se un obbligo stabilito da un datore di lavoro, quale la Cassa di Risparmio, in base al quale l'accesso ad un concorso di assunzione è subordinato al possesso di un unico diploma, quale l'attestato, costituisca una discriminazione incompatibile con l'art. 48 del Trattato.
38. Al riguardo, dall'ordinanza di rinvio risulta che la Cassa di Risparmio ammette esclusivamente l'attestato come prova delle cognizioni linguistiche richieste e che questo può essere ottenuto in una sola provincia dello Stato membro considerato.
39. Ne consegue che le persone che non risiedono in detta provincia hanno scarse possibilità di ottenere l'attestato e che sarà loro difficile, o persino impossibile, accedere al lavoro di cui trattasi.
40. Essendo la maggioranza dei residenti nella provincia di Bolzano di cittadinanza italiana, l'obbligo di ottenere l'attestato richiesto sfavorisce i cittadini degli altri Stati membri rispetto a questi ultimi.
41. Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che l'obbligo controverso riguarda tanto i cittadini italiani residenti nelle altre parti del territorio nazionale quanto i cittadini degli altri Stati membri. Perché una misura possa essere qualificata discriminatoria in base alla cittadinanza, ai sensi delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è necessario che tale misura abbia l'effetto di favorire tutti i lavoratori nazionali o di svantaggiare soltanto i lavoratori cittadini degli altri Stati membri esclusi i lavoratori nazionali.
42. Una condizione, come quella di cui trattasi nella causa principale, che subordini il diritto di candidarsi ad un concorso ai fini di assunzione al possesso di un diploma linguistico che può essere ottenuto in una sola provincia di uno Stato membro e vieti la produzione di qualsiasi altro mezzo di prova equivalente potrebbe essere giustificata soltanto se fosse basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito.
43. La Corte ha precedentemente affermato che il principio di non discriminazione osta ad una disposizione secondo la quale le cognizioni linguistiche di cui trattasi debbono essere acquisite sul territorio nazionale (sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 23).
44. Così, anche se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro cognizioni linguistiche di un certo livello, e anche se il possesso di un diploma quale l'attestato può costituire un criterio che consenta di valutare tali cognizioni, l'impossibilità di fornirne la prova con qualsiasi altro mezzo, in particolare con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri, dev'essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.
45. Pertanto, occorre considerare che l'obbligo imposto ai candidati da un datore di lavoro per l'accesso ad un concorso ai fini di assunzione di comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, quale l'attestato, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

[...]

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Pretore di Bolzano con ordinanza 8 luglio 1998, dichiara:

L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

17 settembre 2002

«Libera circolazione delle persone - Lavoratore migrante - Diritto di soggiorno dei familiari del lavoratore migrante - Diritto dei figli alla prosecuzione degli studi nello Stato membro ospitante - Artt. 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Cittadinanza dell'Unione europea - Diritto di soggiorno - Direttiva 90/364/CEE - Limitazioni e condizioni»

Nel procedimento C-413/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appeal Tribunal (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra **Baumbast, R** e **Secretary of State for the Home Department**, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 CE nonché dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

[...]

16.

La sig.ra Baumbast, di nazionalità colombiana, si univa in matrimonio nel Regno Unito, nel maggio del 1990, con il sig. Baumbast, cittadino tedesco. La loro famiglia è inoltre composta da due figlie, la maggiore, la sig.na Maria Fernanda Sarmiento, figlia naturale della sig.ra Baumbast, di nazionalità colombiana, e la minore, la sig.na Idanella Baumbast, avente doppia nazionalità, tedesca e colombiana. (...)

18.

Nel giugno del 1990 veniva concesso agli appartenenti alla famiglia Baumbast un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Tra il 1990 ed il 1993 il sig. Baumbast svolgeva attività economica nel Regno Unito, inizialmente in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di imprenditore. Tuttavia, a seguito del fallimento della sua impresa, non essendo riuscito ad ottenere un posto di lavoro sufficientemente retribuito nel Regno Unito, svolgeva, a decorrere dal 1993, attività lavorativa presso società tedesche operanti in Cina e nel Lesotho. Benché il sig. Baumbast abbia periodicamente cercato, da allora in poi, un posto di lavoro nel Regno Unito, la sua situazione professionale non è mutata alla data dell'ordinanza di rinvio. (...)

20.

Nel maggio del 1995 la sig.ra Baumbast presentava domanda di permesso di soggiorno per una durata indeterminata («indefinite leave to remain») nel Regno Unito per sé stessa e per i propri familiari. Nel gennaio del 1996 il Secretary of State negava il rinnovo del permesso di soggiorno del sig. Baumbast nonché dei titoli di soggiorno della sig.ra Baumbast e delle figlie. (...)

Questioni pregiudiziali

28.

L'Immigration Appeal Tribunal, ritenendo che le controversie dinanzi ad esso pendenti presupponessero l'interpretazione dell'art. 18 CE nonché del regolamento n. 1612/68, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: (...)

Questioni relative alla sola causa Baumbast

3) a) In considerazione della fattispecie oggetto della causa Baumbast, se questi, in quanto cittadino dell'UE, goda, ai sensi dell'art. 18 CE (ex art. 8A), del diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell'UE avente efficacia diretta, qualora non benefici più del diritto di soggiorno quale lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE (ex art.48), e non goda del permesso di soggiorno in base ad alcun'altra disposizione di diritto comunitario.

b) In caso affermativo, se la moglie e i figli godano, di conseguenza, di un diritto derivato di soggiorno, di lavoro e di altri diritti.

c) In caso affermativo, se essi godano di tali diritti sulla base degli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1612/68 o ai sensi di altra (e, in caso affermativo, quale) disposizione di diritto comunitario.

4) a) Nell'ipotesi in cui la questione precedente debba essere risolta in senso sfavorevole al cittadino EU, se i rispettivi familiari mantengano i diritti derivati originariamente acquisiti, in forza di tale status, essendosi stabiliti nel Regno Unito unitamente ad un lavoratore.

b) In caso affermativo, quali siano le condizioni da applicare». (...)

In ordine alla terza questione

76. Con la prima parte della terza questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se un cittadino dell'Unione europea che non goda più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno a titolo di lavoratore migrante possa ivi beneficiare, in qualità di cittadino dell'Unione europea, del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE.
- Osservazioni presentate alla Corte*
77. Secondo il sig. Baumbast, la circostanza che il diritto di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri sancito dall'art. 18 CE sia accompagnato da restrizioni e che sia previsto dal Trattato CE non lo priverebbe di efficacia diretta. Tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che implichi che il sig. Baumbast continui ad esercitare il diritto di risiedere nel Regno Unito, pur lavorando al di fuori dell'Unione europea. Tale applicazione dell'art. 18 CE consentirebbe l'esercizio del diritto di libera circolazione sancito dal Trattato mediante la semplice prova della nazionalità, restando tuttavia nel solco della legislazione previgente in materia.
78. A parere dei governi del Regno Unito dall'art. 18, n. 1, CE non potrebbe essere direttamente derivato il diritto di soggiorno. Le limitazioni e le condizioni ivi enunciate dimostrerebbero come non sia stato concepito quale disposizione autonoma.
79. Insistendo sull'importanza politica e giuridica dell'art. 18 CE, la Commissione sostiene che il tenore stesso di tale disposizione, e in particolare del n. 1 della medesima, ne rivelerebbe i limiti. Allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di circolazione e di soggiorno sancito dall'art. 18 CE sarebbe soggetto alle norme preesistenti, di diritto sia primario sia derivato, che definiscono le categorie dei soggetti beneficiari. Tali diritti resterebbero vincolati o all'esercizio di un'attività economica o all'esistenza di risorse sufficienti. Considerato che la terza questione pregiudiziale si fonderebbe sulla premessa che il sig. Baumbast non possa avvalersi di alcun'altra disposizione di diritto comunitario dalla quale possa derivare il suo diritto di soggiorno nel Regno Unito, la Commissione conclude nel senso che, allo stato attuale del diritto e nelle circostanze della specie, l'art. 18 CE non potrebbe risultargli in alcun modo utile.
- Giudizio della Corte*
80. Secondo costante giurisprudenza, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di fare ingresso sul territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi costituisce un diritto direttamente attribuito dal Trattato ovvero, a seconda dei casi, dalle relative disposizioni di attuazione (v., in particolare, sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 31).
81. Se è pur vero che, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la Corte aveva precisato che tale diritto di soggiorno, direttamente attribuito dal Trattato CE, era subordinato alla condizione dello svolgimento di un'attività economica ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE) (v. sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punto 9), resta il fatto che, successivamente, è stato introdotto nel Trattato lo status di cittadino dell'Unione e che ad ogni cittadino l'art. 18, n. 1, CE ha riconosciuto il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.
82. Ai sensi dell'art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell'Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31).
83. Il Trattato sull'Unione europea non esige, peraltro, che i cittadini dell'Unione svolgano un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, per poter godere dei diritti previsti nella seconda parte del Trattato CE, relativi alla cittadinanza dell'Unione. Inoltre, nessun elemento contenuto nel Trattato consente di ritenere che i cittadini dell'Unione che si siano stabiliti in un altro Stato membro per ivi svolgere attività di lavoro subordinato vengano privati, al momento della cessazione di tale attività, dei diritti loro attribuiti dal Trattato CE per effetto di tale cittadinanza.
- 84.

Per quanto attiene, in particolare, al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall'art. 18, n. 1, CE, si deve rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dell'Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell'Unione, il sig. Baumbast può quindi legittimamente invocare l'art. 18, n. 1, CE.

85.

Tale diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione sul territorio di un altro Stato membro è certamente attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato CE nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

86.

Tuttavia, l'applicazione delle limitazioni e delle condizioni consentite dall'art. 18, n. 1, CE ai fini dell'esercizio del diritto di soggiorno è soggetta a sindacato giurisdizionale. Conseguentemente, le eventuali limitazioni e condizioni relative a tale diritto non impediscono che le disposizioni dell'art. 18, n. 1, CE attribuiscano ai singoli diritti soggettivi che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 7).

87.

Per quanto attiene alle limitazioni e condizioni derivanti dalle disposizioni di diritto derivato, l'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendano beneficiare del diritto di soggiorno sul loro territorio che dispongano, per sé stessi e per i propri familiari, di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che divengano, durante il soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

88.

Per quanto riguarda l'applicazione di tali condizioni ai fini della soluzione della causa Baumbast, si deve rilevare che dagli atti processuali emerge che il sig. Baumbast svolge attività di lavoro dipendente in paesi terzi per conto di imprese tedesche e che né il medesimo né la sua famiglia fanno ricorso all'assistenza sociale nello Stato membro ospitante. Ciò premesso, non è stato contestato che il sig. Baumbast risponda alla condizione relativa all'esistenza di risorse sufficienti imposte dalla direttiva 90/364.

89.

Quanto alla condizione relativa all'assicurazione contro le malattie, dagli atti processuali risulta che tanto il sig. Baumbast quanto i relativi familiari sono coperti da un'assicurazione completa contro le malattie in Germania. L'Immigration Adjudicator sembra aver rilevato che tale assicurazione contro le malattie non potesse ricomprendere le cure di pronto soccorso prestate nel Regno Unito. Spetta al giudice di rinvio verificare l'esattezza di tale rilievo alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). In particolare, occorre fare riferimento all'art. 19, n. 1, lett. a), del detto regolamento che garantisce, a carico dello Stato membro competente, il diritto, per il lavoratore subordinato o autonomo, residente in un altro Stato membro, che, in considerazione del proprio stato, necessiti di cure sul territorio dello Stato membro di residenza, di beneficiare di prestazioni di malattia in natura fornite dall'istituzione di quest'ultimo Stato.

90.

In ogni caso, le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all'idea che l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione può essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri. A tal riguardo, si deve ricordare che dal quarto 'considerando' della direttiva 90/364 emerge che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono divenire un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

91.

Tuttavia, l'applicazione di tali limitazioni e condizioni dev'essere operata nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformità ai principi generali del medesimo, in particolare al principio di proporzionalità. Ciò significa che i provvedimenti nazionali adottati a tal fine devono essere appropriati e necessari per l'attuazione dello scopo perseguito (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué e a., Racc. pag. I-4309, punto 15).

92.

Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità alle circostanze della causa Baumbast, si deve ricordare, in primo luogo, come non sia stato contestato che il sig. Baumbast disponga di risorse sufficienti ai sensi della direttiva 90/364; in secondo luogo, come egli abbia svolto attività lavorativa e, quindi, legittimamente risieduto nello Stato membro ospitante per vari anni, inizialmente in qualità di lavoratore dipendente e, successivamente, di lavoratore autonomo; in terzo luogo, come, nel corso di tale periodo, la famiglia abbia parimenti risieduto nello Stato membro ospitante, ove è restata anche successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente ed autonoma svolta dal sig. Baumbast nello Stato medesimo; in quarto luogo, come né il sig. Baumbast né i suoi familiari siano divenuti un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante e, infine, come tanto il sig. Baumbast quanto la sua famiglia dispongano di una copertura assicurativa completa contro le malattie in un altro Stato membro dell'Unione.

93.

Ciò premesso, il diniego nei confronti del sig. Baumbast dell'esercizio del diritto di soggiorno riconosciuto dall'art. 18, n. 1, CE per effetto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 90/364 sulla base del rilievo che l'assicurazione contro le malattie, di cui il sig. Baumbast dispone, non coprirebbe le cure di pronto soccorso prestate nello Stato membro ospitante costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio di tale diritto.

94.

La prima parte della terza questione dev'essere quindi risolta nel senso che un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto è assoggettato alle limitazioni e condizioni ivi previste, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.

95.

Con la seconda e con la terza parte della terza questione il giudice di rinvio chiede se, nel caso in cui il sig. Baumbast godesse del diritto di soggiorno ex art. 18, n. 1, CE, i familiari possano beneficiare del diritto di soggiorno sullo stesso fondamento. In considerazione delle risposte fornite alle prime due questioni, non appare necessario procedere alla soluzione di tali parti della terza questione.

96.

In considerazione della soluzione fornita alla prima parte della terza questione, non appare parimenti necessario procedere alla soluzione della quarta questione. (...)

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottoposte dall'Immigration Appeal Tribunal con ordinanza 28 maggio 1999, dichiara: [...]

3) Un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto è assoggettato alle limitazioni e condizioni ivi previste, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.

SENTENZA DELLA CORTE (seduta plenaria)

19 ottobre 2004

«Diritto di soggiorno – Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro – Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membro»

Nel procedimento C-200/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appellate Authority (Regno Unito), nella causa **Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette Chen** contro **Secretary of State for the Home Department**, [...]

7 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la sig.ra Chen e suo marito, cittadini cinesi, lavorano per un'impresa cinese con sede in Cina. Il marito della sig.ra Chen è uno dei direttori di tale impresa e ne detiene una partecipazione maggioritaria. Nell'ambito della sua attività professionale, quest'ultimo svolge frequenti viaggi di lavoro in diversi Stati membri, in particolare nel Regno Unito.

8 Il primo figlio della coppia è nato in Cina nel 1998. Poiché desiderava dare alla luce un secondo figlio, la sig.ra Chen è entrata nel territorio del Regno Unito nel mese di maggio 2000, incinta di circa sei mesi. Si è recata a Belfast nel mese di luglio dello stesso anno e Catherine vi è nata il 16 settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia vivono a Cardiff, nel Galles (Regno Unito).

9 Conformemente all'art. 6, n. 1, dell'Irish Nationality and Citizenship Act del 1956 (legge del 1956 sulla nazionalità e sulla cittadinanza irlandesi), modificato nel 2001, applicabile retroattivamente a partire dal 2 dicembre 1999, l'Irlanda consente a tutti i nati sull'isola d'Irlanda di acquisire la cittadinanza irlandese. Secondo il n. 3 di tale articolo, una persona nata sull'isola d'Irlanda acquisisce la cittadinanza irlandese alla nascita, se non può ottenere la cittadinanza di un altro paese.

10 In applicazione di tale normativa, a Catherine è stato rilasciato un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000. Secondo quanto riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine non ha il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, dato che, con il British Nationality Act 1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il Regno Unito si è allontanato dallo ius soli, di modo che la nascita sul territorio di tale Stato membro non conferisce più automaticamente la cittadinanza britannica.

11 È pacifico che il soggiorno sull'isola d'Irlanda era destinato a consentire alla nascita di acquistare la cittadinanza irlandese e, di conseguenza, alla madre di ottenere il diritto di restare, eventualmente, sul territorio del Regno Unito con sua figlia. [...]

13 La decisione di rinvio precisa poi che Catherine dipende tanto affettivamente quanto finanziariamente da sua madre, che quest'ultima è la persona responsabile a titolo principale, che Catherine è destinataria, nel Regno Unito, di servizi medici privati e di servizi di puericultura retribuiti, che ha perso il diritto di acquisire la cittadinanza cinese a causa della sua nascita nell'Irlanda del Nord e del consecutivo acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa ha il diritto di entrare sul territorio cinese solo con un visto di durata massima di 30 giorni per ciascun soggiorno, che le due ricorrenti principali sono autosufficienti grazie all'attività professionale della sig.ra Chen, che non dipendono da risorse pubbliche nel Regno Unito e che non esiste alcuna possibilità ragionevole che lo divengano e, infine, che le interessate dispongono di un'assicurazione malattia.

14 Il rifiuto del Secretary of State for the Home Department di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle due ricorrenti principali è motivato dalla circostanza che Catherine, otto mesi di età, non esercita alcun diritto derivante dal Trattato CE tra quelli previsti alla regola 5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen non è una persona che può soggiornare nel Regno Unito ai sensi della normativa citata.

15

La decisione di rigetto di cui trattasi ha formato oggetto di impugnazione dinanzi all'Immigration Appellate Authority, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, alla luce dei fatti della causa in esame, l'art. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa, l'art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:

a) conferisca alla prima ricorrente, che è minorenni e cittadina dell'Unione, il diritto di entrare in un altro Stato membro e di soggiornarvi;

b) in caso affermativo, se, conseguentemente, esso conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che è anche madre e responsabile principale dell'assistenza della prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima ricorrente i) in quanto familiare a carico, o ii) per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente nel paese d'origine di questa, ovvero iii) per un altro motivo speciale. (...)

16 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o l'art. 18 CE, eventualmente in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), conferiscano, in circostanze come quelle del caso di specie, al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro a carico di un genitore, a sua volta cittadino di uno Stato terzo, il diritto di soggiornare in un altro Stato membro in cui tale minore è destinatario di servizi di puericultura. In caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se tali stesse disposizioni conferiscano di conseguenza un diritto di soggiorno a favore del genitore di cui trattasi.

17 Occorre pertanto esaminare le disposizioni del diritto comunitario in materia di diritto di soggiorno relative, anzitutto, alla situazione di un cittadino minorenne come Catherine, e poi a quella del genitore, cittadino di uno Stato terzo, del figlio a carico.

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione di Catherine

18 Si deve subito respingere la tesi dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui una persona che si trova nella situazione di Catherine non può far valere il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone per il solo fatto che l'interessata non si è mai spostata da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

19 Infatti, la situazione di un cittadino di uno Stato membro nato nello Stato membro ospitante e che non si è avvalso del diritto alla libera circolazione tra Stati membri non può, soltanto per questo, essere assimilata ad una situazione puramente interna che priva il detto cittadino del beneficio, nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone (v., in tal senso, in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I-11613, punti 13 e 27).

20 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese, un bambino in tenera età può avvalersi dei diritti di libera circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto comunitario. L'idoneità di un cittadino di uno Stato membro ad essere titolare dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone non può essere subordinata alla condizione che l'interessato abbia raggiunto l'età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare, egli stesso, i detti diritti [v. in tal senso, segnatamente, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echtermach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, e 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I-7091, punti 52-63, e, per quanto riguarda l'art. 17 CE, sentenza Garcia Avello, cit., punto 21]. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 47-52 delle sue conclusioni, non emerge né dal testo né dalle finalità perseguite dagli artt. 18 CE e 49 CE, nonché dalle direttive 73/148 e 90/364, che la stessa titolarità dei diritti oggetto di tali disposizioni sia subordinata ad una condizione di età minima. (...)

25

Ai sensi dell'art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell'Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punto 82).

26 Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall'art. 18, n. 1, CE, si deve rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dell'Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell'Unione, Catherine può legittimamente invocare l'art. 18, n. 1, CE. Tale diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione sul territorio di un altro Stato membro è attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 84 e 85).

27 Per quanto riguarda le dette limitazioni e condizioni, l'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

28 Dalla decisione di rinvio emerge che Catherine dispone tanto di un'assicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da sua madre, per non divenire un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

29 È infondata l'obiezione dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui la condizione relativa all'esistenza di risorse sufficienti significa che l'interessato, contrariamente a quanto avviene nel caso di Catherine, deve disporre egli stesso di tali risorse senza che possa avvalersi, al riguardo, delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen, l'accompagna.

30 Secondo lo stesso tenore letterale dell'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364, è sufficiente che i cittadini degli Stati membri «dispongano» delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime.

31 Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.

32 Inoltre, le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all'idea che l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione può essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri. Quindi, se è vero che dal quarto 'considerando' della detta direttiva risulta che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, la Corte ha tuttavia rilevato che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni dev'essere operata nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformità al principio di proporzionalità (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 90 e 91).

33 Un'interpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come quella suggerita dai governi irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall'art. 18 CE, in quanto non necessaria al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.

34 Il governo del Regno Unito sostiene infine che le ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinché sua figlia acquistasse la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del diritto comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino di uno Stato terzo che desidera soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia circolare o voler circolare da uno Stato membro all'altro, si organizza per dare alla

luce un bambino in una parte del territorio dello Stato membro ospitante in cui un altro Stato membro applica le sue regole di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli. Secondo una giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'imperio delle leggi nazionali. Tale regola, conforme al principio dell'abuso di diritto, sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459).

35

Anche tale argomentazione dev'essere respinta.

36

Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire alla sua nascita di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per sé e per la figlia nel Regno Unito.

37

Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che dev'essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10, e 20 febbraio 2001, causa C-192/99, Kaur, Racc. pag. I-1237, punto 19).

38

Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ha messo in discussione né la legittimità né l'effettività dell'acquisto della cittadinanza irlandese da parte di Catherine.

39

Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato (v., segnatamente, citate sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia Avello, punto 28).

40

Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri come Catherine il godimento di una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario per il solo fatto che l'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro mira in realtà a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno ai sensi del diritto comunitario.

41

Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come quelle del caso di specie, l'art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenni in tenera età di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato.

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione della sig.ra Chen [...]

45

D'altra parte, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente ha la custodia di un figlio al quale l'art. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di soggiorno di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest'ultimo. È chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis, per quanto riguarda l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, sentenza Baumbast e R, cit., punti 71-75).

46

Per questa sola ragione si deve dichiarare che **quando, come nella causa principale, l'art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenni in tenera età un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, tali stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.**

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 settembre 2006

«Parlamento europeo – Elezioni – Diritto di voto – Cittadini del Commonwealth residenti a Gibilterra e privi della cittadinanza dell’Unione»

Nella causa C-145/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 227 CE, proposto il 18 marzo 2004, **Regno di Spagna**, ricorrente, contro **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**, convenuto, sostenuto da: **Commissione delle Comunità europee**, interveniente,

1 Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede alla Corte di dichiarare che, promulgando la legge del 2003 relativa alla rappresentanza elettorale per l’elezione del Parlamento europeo [European Parliament (Representation) Act 2003; in prosieguo: l’«EPRA 2003»], il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE, nonché dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, Euratom (GU L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto del 1976»). [...]

Lo status di Gibilterra

14 Gibilterra è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht, concluso fra il primo e la Regina di Gran Bretagna il 13 luglio 1713, nell’ambito dei trattati che hanno posto fine alla guerra di successione spagnola. L’art. X, seconda frase, di tale trattato precisa che, qualora la Corona britannica intendesse cedere, vendere o alienare in qualunque altro modo la proprietà della città di Gibilterra, essa dovrebbe riconoscere alla Corona di Spagna un diritto di prelazione rispetto a qualunque altro interessato.

15 Gibilterra è attualmente una colonia della Corona britannica. Essa non fa parte del Regno Unito. [...]

L’EPRA 2003

20 L’8 maggio 2003, il Regno Unito ha adottato L’EPRA 2003.

21 L’art. 9 dell’EPRA 2003 prevede che Gibilterra sia unita ad una circoscrizione elettorale esistente dell’Inghilterra o del Galles al fine di costituire una nuova circoscrizione. Sulla base di tale disposizione, le autorità britanniche hanno unito Gibilterra alla circoscrizione Sud Ovest dell’Inghilterra con il decreto del 2004 relativo alle elezioni per il Parlamento europeo per la circoscrizione elettorale combinata di Gibilterra nonché alle spese della campagna elettorale [European Parliamentary Elections (Combined Region and Campaign Expenditure) (United Kingdom and Gibraltar) Order 2004]. [...]

23 L’art. 15 dell’EPRA 2003 prevede che una persona possa votare per le elezioni del Parlamento europeo a Gibilterra qualora, il giorno delle elezioni, sia iscritta nel registro di Gibilterra.

24 Ai sensi dell’art. 16, n. 1, dell’EPRA 2003, può essere iscritto in tale registro colui che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- essere residente a Gibilterra;
- non essere in una situazione di incapacità che lo renda non idoneo a votare a Gibilterra per le elezioni del Parlamento europeo (fatta eccezione per la condizione relativa all’età);
- essere cittadino del Commonwealth in possesso di taluni requisiti (qualifying Commonwealth citizen, in prosieguo: il «QCC») o cittadino dell’Unione europea (non QCC), e
- avere almeno 18 anni.

25 Ai sensi dell'art. 16, n. 5, dell'EPRA 2003 sono considerati QCC coloro:

- nei confronti dei quali, conformemente alla legislazione di Gibilterra, non è richiesto alcun titolo o permesso per entrare e soggiornare a Gibilterra; o
- che, attualmente, possiedono un titolo o un permesso che li autorizza ad entrare e a soggiornare a Gibilterra (o che, in base ad una qualunque disposizione della legislazione di Gibilterra, sono considerati in possesso di un tale titolo o permesso). [...]

Giudizio della Corte

- 59 Con il suo primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che il Regno Unito ha violato gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE concedendo ai QCC residenti a Gibilterra il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni per il Parlamento europeo. Tale motivo si basa sulla premessa secondo la quale tali disposizioni del Trattato fisserebbero un legame tra cittadinanza dell'Unione e diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo: l'esistenza di tale legame avrebbe la conseguenza che solo i cittadini dell'Unione potrebbero essere titolari di tale diritto.
- 60 Si deve rilevare, in via preliminare, che è stato per adeguarsi alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Matthews c. Regno Unito* che il Regno Unito ha adottato la normativa contestata dal Regno di Spagna.
- 61 Come risulta dalla sua dichiarazione del 18 febbraio 2002, il Regno Unito si è impegnato «affinché siano apportate le modifiche necessarie per consentire agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel quadro di una circoscrizione esistente del Regno Unito e alle stesse condizioni degli altri elettori di tale circoscrizione».
- 62 Sulla base di tale dichiarazione, relativamente alla quale il Regno di Spagna non contesta il fatto che essa rispecchi un accordo concluso tra tali due Stati membri, e della quale il Regno di Spagna lamenta d'altra parte la violazione con il proprio secondo motivo, il Regno Unito ha adottato per Gibilterra una legislazione che prevede, per il diritto di elettorato attivo e passivo, le medesime condizioni previste dalla normativa applicabile nel Regno Unito. L'espressione «elettori di Gibilterra» deve infatti essere intesa facendo riferimento al concetto di elettore definito dalla normativa del Regno Unito.
- 63 Per ragioni legate alla sua tradizione costituzionale, il Regno Unito ha scelto, sia per le elezioni nazionali nel Regno Unito che per quelle dell'assemblea legislativa di Gibilterra, di concedere il diritto di elettorato attivo e passivo ai QCC in possesso di condizioni che indichino un legame specifico con il territorio per il quale le elezioni sono organizzate.
- 64 Si deve a tale proposito evidenziare che, poiché la sig.ra *Matthews*, «nella sua qualità di residente a Gibilterra, è stata privata di qualsiasi possibilità di esprimere la sua opinione sulla scelta dei membri del Parlamento europeo», la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la mancata organizzazione, a Gibilterra, di elezioni per il Parlamento europeo contraria all'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU.
- 65 Secondo il Regno di Spagna, l'estensione del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo a persone non aventi lo status di cittadini dell'Unione violerebbe gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE. Tuttavia, gli artt. 189 CE e 190 CE non indicano in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo.
- 66 Per quanto riguarda gli artt. 17 CE e 19 CE, i quali rientrano nella parte seconda del Trattato, relativa alla cittadinanza dell'Unione, soltanto la seconda di queste due norme si occupa specificamente, al n. 2, del diritto di voto per il Parlamento europeo. Tale articolo si limita ad applicare all'esercizio di tale diritto il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, prevedendo che ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità

alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

- 67 L'art. 190, n. 4, CE fa riferimento alla procedura per tali elezioni. Esso precisa che l'elezione si effettua a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
- 68 L'art. 1 dell'atto del 1976 stabilisce che i membri del Parlamento europeo sono eletti con sistema proporzionale, e che l'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto. Secondo l'art. 2 di tale atto, gli Stati membri possono, in funzione delle loro specificità nazionali, costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto. Ai sensi dell'art. 3 di tale atto, essi possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi.
- 69 L'art. 8 dell'atto del 1976 precisa che, fatte salve le disposizioni contenute nell'atto stesso, la procedura elettorale è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali; però queste, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.
- 70 Tuttavia, né l'art. 190 CE né l'atto del 1976 indicano in modo esplicito e preciso chi siano coloro che godono del diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo. Di per sé, tali disposizioni non escludono pertanto che una persona priva dello status di cittadino dell'Unione, come un QCC residente a Gibilterra, possa beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo. Occorre però verificare se, come sostiene il Regno di Spagna, esista un legame manifesto tra la cittadinanza dell'Unione e il diritto di elettorato attivo e passivo, il quale imporrebbe che tale diritto sia riservato ai cittadini dell'Unione.
- 71 Nessuna chiara conclusione in proposito può essere ricavata dagli artt. 189 CE e 190 CE, relativi al Parlamento europeo, i quali indicano che lo stesso è composto da rappresentanti dei popoli degli Stati membri, laddove il termine «popoli», che non è definito, può assumere significati differenti a seconda degli Stati membri e delle lingue dell'Unione.
- 72 Per quanto riguarda gli articoli del Trattato relativi alla cittadinanza dell'Unione, non è possibile ricavarne il principio secondo il quale solo i cittadini dell'Unione sarebbero i beneficiari di tutte le altre disposizioni del Trattato, il che comporterebbe che solo ad essi si applichino gli artt. 189 CE e 190 CE.
- 73 Se infatti è vero che l'art. 17, n. 2, CE prevede che i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato, si deve però osservare che quest'ultimo riconosce diritti che non sono legati allo status di cittadino dell'Unione, e neppure a quello di cittadino di uno Stato membro. Così, ad esempio, gli artt. 194 CE e 195 CE prevedono che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e quello di presentare una denuncia al Mediatore non sono riservati ai cittadini dell'Unione, ma possono essere esercitati da «ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro».
- 74 D'altra parte, se è vero che lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a quelli fra loro che si trovino nella stessa situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31), tale constatazione non comporta necessariamente che i diritti riconosciuti dal Trattato siano riservati ai cittadini dell'Unione.
- 75 A tale proposito, nella citata sentenza Kaur la Corte, ricordando l'importanza della dichiarazione del governo del Regno Unito relativamente alla definizione del termine «cittadini» per le altre parti contraenti del Trattato relativo all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ha rilevato, al punto 24 di tale sentenza, che tale dichiarazione consente di determinare l'ambito di applicazione *ratione personae* delle disposizioni comunitarie oggetto di tale Trattato. Letta nel proprio contesto, e in particolare alla luce del punto 22 della medesima sentenza, nel quale la Corte ha precisato che, con la dichiarazione del 1972, il Regno Unito ha indicato agli altri contraenti quali fossero le categorie di soggetti che dovevano essere considerati suoi cittadini ai sensi del diritto comunitario, tale frase riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato CE che fanno riferimento al concetto di «cittadino», come quelle relative alla libera circolazione delle persone, oggetto della causa principale all'origine di tale sentenza, e non l'insieme delle disposizioni del Trattato, come sostiene il Regno di Spagna.

- 76 Quanto all'art. 19, n. 2, CE, anch'esso invocato dal Regno di Spagna a sostegno della sua tesi secondo la quale esisterebbe un legame tra cittadinanza dell'Unione e diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, esso si limita, come è stato ricordato al punto 66 della presente sentenza, ad enunciare una regola di parità di trattamento fra cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro per quanto riguarda tale diritto di elettorato attivo e passivo. Se è vero che questa disposizione, come anche l'art. 19, n. 1, CE, relativo al diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione nelle elezioni comunali, prevede che i cittadini di uno Stato membro godono del diritto di elettorato attivo e passivo nel proprio paese ed impone agli Stati membri di riconoscere tali diritti ai cittadini dell'Unione che risiedono sul loro territorio, non se ne può tuttavia dedurre che uno Stato membro il quale si trovi in una situazione come quella del Regno Unito non possa concedere il diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone aventi con esso uno stretto legame, pur non possedendo la cittadinanza di questo o di un altro Stato membro.
- 77 Inoltre, poiché il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro è determinato dall'art. 190, n. 2, CE e, allo stato attuale del diritto comunitario, le elezioni del Parlamento europeo sono organizzate in ciascuno Stato membro per i rappresentanti eletti in detto Stato, un'estensione, da parte di uno Stato membro, del diritto di voto in tali elezioni a persone che non sono né suoi cittadini né cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio influenza soltanto la scelta dei rappresentanti eletti in tale Stato membro, e non incide né sulla scelta né sul numero dei rappresentanti eletti negli altri Stati membri.
- 78 Risulta da tutte queste considerazioni che, allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, e che gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell'Unione residenti sul loro territorio.
- 79 Per ragioni legate alla sua tradizione costituzionale, il Regno Unito ha scelto di concedere il diritto di elettorato attivo e passivo ai QCC in possesso di condizioni che indichino un legame specifico con il territorio per il quale le elezioni sono organizzate. In mancanza, nei trattati comunitari, di disposizioni che indichino in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, non sembra che sia contraria al diritto comunitario la scelta del Regno Unito di applicare alle elezioni per tale Parlamento organizzate a Gibilterra le condizioni di voto attivo e passivo previste dalla sua normativa nazionale sia per le elezioni nazionali nel Regno Unito che per le elezioni dell'assemblea legislativa di Gibilterra.
- 80 Per tutte queste ragioni, si deve constatare che **il Regno di Spagna non ha dimostrato la violazione, da parte del Regno Unito, degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE con l'adozione dell'EPRA 2003, che prevede, per quanto riguarda Gibilterra, che taluni QCC residenti sul suo territorio, i quali non sono cittadini comunitari, abbiano il diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo. Il primo motivo è pertanto infondato.**